


Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi**Appalti**

COMUNE DI GIOVINAZZO

BANDO PUBBLICO/DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, UBIcata FUORI DAI MERCATI, DA DESTINARE AL COMMERCIO, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 120 GIORNI ANNUI, POSTA SUL LUNGOMARE MARINA ITALIANA (LUNGOMARE DI PONENTE) DI GIOVINAZZO - LOCALITÀ “LA TRINCEA” NEI PRESSI DELLA CALA “CROCIFISSO”.



Area demaniale per l'installazione di chiosco bar in località "Cala Cricifisso" - mq. 770

IL RESPONSABILE DEL SETTORE**VISTO**

- La delibera di Giunta Comunale del 30.01.2020, n. 12, avente in argomento *INDIVIDUAZIONE DI UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA DA AFFIDARE IN CONCESSIONE PER COMMERCIO, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 120 GIORNI ANNUI. – ATTO DI INDIRIZZO*;
- La determina dirigenziale del 20.02.2020, n.37 RG 79/202 avente in argomento *Avvio della procedura per l'affidamento in concessione di aree poste in fregio al lungomare Marina Italiana (lungomare di ponente) coerentemente alle indicazioni di cui alle delibere di Giunta n.11 e n.12 entrambe del 30 gennaio 2020.*
- L'avviso di preinformazione - manifestazione di interesse pubblicato il 20.02.2020 protocollo n. 3021/2020 sul sito internet istituzionale del Comune di Giovinazzo: www.comune.giovinazzo.ba.it;
- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii.;
- Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con DPR 15 febbraio 1953 n. 328;
- il Piano Regionale delle Coste approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2273 del 13 ottobre 2011;
- la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, e , in particolare, il Titolo IV "Commercio su aree pubbliche";
- il Regolamento Regionale del 28 febbraio 2017 n. 4, recante "L.R: 16 aprile 2015 n. 24 Codice del commercio: art. 3, comma 1, lettere h) e j) - *Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche Regolamento attuativo*", con particolare riferimento all'art. 21, comma 11;
- le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche, di seguito riportate:
 - D.G.R. n. 568 del 28 marzo 2013 recante quale oggetto: "Indirizzi unitari delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2010 in materia di aree pubbliche - Presa d'atto;
 - D.G.R. 10 agosto 2016, n. 1292 - Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016 recante quale oggetto "Linee applicative dell'intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" - Presa d'atto;
- la Legge regionale n. 17 del 10 aprile 2015 "*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*";
- il Piano per il commercio su aree pubbliche del Comune di Giovinazzo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30.06.2005;
- l'art. 822 del c.c.;
- l'art. 142, comma 1, lettera a) del D.Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42;
- l'art. 45 delle NTA allegate al PPTR approvato con DGR 16 febbraio 2015 n. 176;
- l'art. 27 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59*" e ss.mm.ii.;
- i principi comunitari in materia di tutela della concorrenza, in particolare l'art. 49 del TFUE;
- il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, in particolare l'art. 70, comma 5, secondo cui "*Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie*";
- l'intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione dell'art. 70 del D.Lgs. 59/2010;

PREMESSO che:

- l'art. 6 comma 3 della Legge Regionale n. 17 del 2015 riguardante la: *"Disciplina della Tutela e dell'uso della Costa"* conferisce ai Comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative inerenti il rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime (di seguito denominate cdm);
- ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economia, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;
- la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
- ai sensi dell'art.8, comma 1 della Legge Regionale n. 17 del 2015 *"Disciplina della Tutela e dell'Uso della Costa"*, così recita: *"Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della Navigazione, del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali vigenti in materia"*;
- ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;
- l'Amministrazione Comunale di Giovinazzo prevede la concessione di area demaniale marittima per commercio, area che è rispondente alla previsione della Deliberazione di G.C. n. 12 del 30.01.2020;
- l'area da concedere per l'affidamento in concessione per installazione di attività commerciale per incentivare e migliorare l'offerta turistica del territorio, soprattutto durante la stagione estiva, per un periodo non superiore a 120 giorni annui, individuata nella deliberazione della Giunta Comunale del 30.01.2020, n. 12 e oggetto dell'avviso di preinformazione - manifestazione di interesse pubblicato, sul sito internet istituzionale del Comune di Giovinazzo: www.comune.giovinazzo.ba.it, il 20.02.2020, protocollo n. 3021/2020, è quella di seguito indicata:
 - area demaniale marittima sul lungomare Marina Italiana (lungomare di ponente) di Giovinazzo - località "La Trincea" nei pressi della cala "Crocifisso", individuata al foglio di mappa n. 2, p.lla 1126 (parte), 1161, 1162, per una superficie complessiva di mq 770 meglio individuata nello stralcio *planimetrico allegato 31_01_00*;

PRESO ATTO che;

- alla conclusione della pubblicazione dell'Avviso pubblico di preinformazione - manifestazione protocollo n. 3021/2020 del 20/02/2020 risultano pervenute n. 6 (sei) istanze di partecipazione;
- esiste un interesse concreto da parte degli operatori economici per l'iniziativa proposta dall'Amministrazione;

RENDE NOTO che:

- In considerazione dell'interesse mostrato all'iniziativa, da parte degli operatori economici a seguito dell'avviso di preinformazione, è intenzione dell'Amministrazione Comunale, al fine di consentire una maggiore partecipazione, procedere all'indizione di una gara pubblica mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come riportato al successivo art. 9 dando priorità alla quantità dei servizi offerti, nonché agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, e all'utilizzo di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico, accordando la preferenza al richiedente che maggiormente garantisca la proficua utilizzazione della concessione e che, nell'utilizzo della stessa, raggiunga, a giudizio dell'amministrazione, un più rilevante interesse pubblico;
- le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 50/2016 sono applicabili esclusivamente per la parte richiamata nella *"lex specialis"* di gara;
- le aree da assegnare, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 30.01.2020, n.12 e oggetto

dell'avviso di preinformazione - manifestazione di interesse pubblicato il 20.02.2020 sono individuate all'art. 2 nelle superfici massime concedibili; nel fronte mare indicato e nelle utilizzazioni previste;

- l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il punteggio più alto determinato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa in termini di qualità delle strutture e qualità dei servizi offerti nella durata della concessione, e preferendo, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del Codice della Navigazione, il richiedente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale marittima e proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico;
- **gli operatori economici che avevano partecipato alla manifestazione di interesse dovranno inoltrare anch'essi istanza, secondo il modello allegato, e produrre la documentazione richiesta nel presente bando;**

Art. 1 - OBIETTIVI E FINALITA'

L'obiettivo della presente procedura di evidenza pubblica del Comune di Giovinazzo è quello di dare attuazione agli strumenti di programmazione nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale mediante l'individuazione di soggetti qualificati per l'affidamento in gestione dell'uso dei beni del demanio marittimo posti in gara, per una utilizzazione del bene demaniale finalizzata ad assicurare la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo prevedendo per le zone da concedere, tipologie d'intervento che promuovano lo sviluppo turistico sostenibile. La gestione dei beni demaniali marittimi si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia delle risorse del territorio, pertanto, sono consentite solo utilizzazioni che non compromettano le risorse ambientali, la fruibilità dei beni demaniali marittimi e che siano compatibili con le caratteristiche e le finalità primarie del bene demaniale stesso, in conformità alla normativa legislativa e codicistica vigente e nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località.

ART. 2 - OGGETTO DI CONCESSIONE

Nella tabella successiva è riportato la località del territorio di Giovinazzo oggetto della concessione demaniale marittima per installazione di attività **commerciale**:

TABELLA 1

Tipologia	Località	Superficie complessiva
Commercio – Lotto unico	Lungomare Marina Italiana (lungomare di ponente) in località "La Trincea" nei pressi di cala "Crocifisso", individuata al foglio di mappa 2, p.lle 1126 (parte), 1161, 1162.	mq. 770

- non saranno prese in considerazione domande e/o offerte riguardanti porzioni di singoli lotti ovvero che contemplino anche destinazioni solo parzialmente difformi da quelle di cui al presente punto;
- l'utilizzo dell'area in oggetto dovrà essere rappresentata in apposito progetto comprensivo dell'organizzazione funzionale del tratto in concessione, con la specifica dei volumi da posizionare, delle attrezzature, delle aree attrezzate o comunque destinate, dei percorsi, degli accessi, delle delimitazioni e perimetrazioni, delle specifiche dei materiali impiegati e tutto quanto richiesto dal bando che insieme alla dotazione di servizi costituirà l'offerta tecnica;
- E' previsto il posizionamento di volumi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. Gli stessi dovranno essere, di tipo amovibile, cioè privi di fondazioni di tipo cementizio o di ancoraggi tali da indurre il carattere della permanenza e, al termine della stagione estiva dovranno essere rimossi;
- ne consegue che, sulle aree oggetto del presente bando, comunque, non è ammessa la realizzazione di

- opere di carattere permanente;
- nel momento del rilascio della concessione, la stessa sarà oggetto di puntuale indicazione in loco da parte dell'Ufficio urbanistica e dell'ufficio demanio del Comune di Giovinazzo mediante redazione di apposito verbale di consegna che riporterà l'esatta descrizione dello stato dei luoghi;
 - L'utilizzo delle aree demaniali marittime è disciplinata dalle norme del Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, dalla Legge Regionale n. 17/2015 e dal PRC in quanto compatibili con i principi di matrice europea di tutela della concorrenza, della libertà di prestazione dei servizi, di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di parità di trattamento e non discriminazione;
 - L'eventuale istanza di affidamento a terzi di attività oggetto della concessione, presentate in corso di durata della concessione demaniale marittima, in quanto espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale o, comunque, incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, possono determinare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47 comma 1 lett. b) C.N.;
 - laddove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è in ogni caso assoggettato a nuove procedure concorrenziali;
 - è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di attivare forme di risarcimento per il mancato esercizio della concessione e la necessità di reiterare la procedura di selezione.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

- Possono presentare richiesta di partecipazione alla gara:
 - le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite, purchè in possesso dei requisiti per l'esercizio all'attività commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e ss.mm.ii.;
 - i soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - le imprese di nuova costituzione ovvero già costituite che non abbiano debiti irrisolti nei confronti del Comune di Giovinazzo, che siano già iscritte o che si impegnano ad iscriversi presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative.
- è obbligatorio:
 - l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività d'impresa entro trenta giorni dalla stipula della concessione;
 - essere in possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali (art. 83, comma 4, lettera c, D.Lgs. n. 50/2016) per un massimale per un importo garantito **non inferiore a 1.000.000,00 di euro**.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della presentazione dell'offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte devono essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In caso di raggruppamento devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve essere espresso l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento;

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016. Si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche dopo l'individuazione della ditta concessionaria, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre - qualora tali controlli avessero risultato negativo - la revoca dell'aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti. Si ricorda, inoltre, che la falsa dichiarazione verrà segnalata all'ANAC.

Si da atto che l'Amministrazione comunale **non corrisponderà** trattamenti retributivi ai dipendenti del Concessionario non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

ART. 4 - DURATA DEL RAPPORTO CONCESSORIO

La durata della concessione demaniale marittima per installazione di attività commerciale è pari ad **anni 6 (sei)** dalla data di sottoscrizione dell'Atto concessorio.

Sono fatti salvi i poteri di revoca di cui all'art. 42 comma 2 del Codice della Navigazione per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse da parte dell'amministrazione concedente e di decadenza di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione.

L'iniziativa potrà svolgersi nell'arco temporale, non superiore a 120 giorni, **decorrenti dalla data di comunicazione di avvertenza installazione.**

La prima installazione è subordinata all'acquisizione dei pareri della Capitaneria di Porto di Molfetta e della Agenzia delle Dogane.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEL BENE DEMANIALE MARITTIMO

I requisiti minimi di partecipazione da possedere al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione, da autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 sono:

1. che il partecipante deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio all'attività commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande

È NECESSARIO POSSEDERE UNO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- a. aver frequentato, con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
 - b. aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla somministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
 - c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
 - d. nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo, devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività;
2. che il partecipante non si trovi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, di seguito elencate:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

- Comunità europee;
- e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e ss.mm.ii;
 - g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

COSTITUIRÀ, INOLTRE, MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- a. La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia ed alle informazioni antimafia;
- b. aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- c. aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, come dimostrate dalla stazione appaltante;
- d. trovarsi in stato di fallimento di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
- e. essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità come dimostrato dalla stazione appaltante;
- f. aver determinato, con la propria partecipazione, una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, non diversamente risolvibile;
- g. essere stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o da un'altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- h. aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
- i. non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n.68, ovvero [non] autocertificati la sussistenza del medesimo requisito;
- j. essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;
- k. trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

IL PARTECIPANTE DEVE DICHIARARE A PENA DI ESCLUSIONE:

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 10 commi 2, 3, e 5 della L.R. n. 17/2015;

- I. di non aver omesso il pagamento dei canoni, delle relative addizionali regionali e comunali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- II. di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime, antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara;

L'amministrazione concedente stabilisce che un operatore economico può essere titolare, nell'ambito territoriale di riferimento, di un numero massimo di una concessione;

ART. 6 – CANONE CONCESSIONARIO E IMPOSTA REGIONALE SULLA CONCESSIONE

Il canone di concessione demaniale è determinato in base al D.Lgs. n. 400/1993 recante *“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”* convertito nella L. n. 494/1993 e ss.mm.ii., rivalutato ogni anno dallo Stato ed ai sensi della L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 251 e 252 e ss.mm.ii..

L'addizionale regionale di cui all'art. 16 della L.R. Puglia n. 17 del 2015, è pari al 10% del canone di concessione statale.

Per l'esercizio delle funzioni è assegnato ai comuni costieri il 75% dell'imposta regionale riscossa.

Il canone annuale sarà determinato secondo i parametri fissati annualmente dall'Ufficio Demaniale Regionale in base alle vigenti normative.

La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 Dicembre dello stesso anno.

Le rate annuali successive avranno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Il pagamento annuale delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dagli uffici comunali.

Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte degli uffici comunali preposti, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio.

L'ufficio comunale preposto può chiedere in qualsiasi momento eventuali conguagli per l'adeguamento degli importi già versati dal concessionario.

Il mancato pagamento di una annualità del canone demaniale marittimo comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.

ART. 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione è nominata con atto del dirigente del 3° settore dopo la data di scadenza per la presentazione delle candidature. Le verifiche amministrative riguardanti il possesso dei requisiti è affidata al personale dell'ufficio del RUP mentre la commissione per la valutazione delle proposte tecniche sarà nominata nell'ambito del personale in servizio presso il Comune di Giovinazzo. La commissione sarà costituita da un numero dispari di commissari oltre ad un segretario con funzioni di verbalizzante.

ART. 8 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

- I componenti dell'ufficio del RUP procedono, in seduta pubblica alla verifica circa il possesso dei requisiti generali (BUSTA AMMINISTRATIVA) dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e da eventuali riscontri rilevabili. Di tale attività sarà redatto apposito verbale la cui approvazione confluirà in apposita determina dirigenziale. Compito dell'ufficio del RUP, nel caso la documentazione venga prodotta mediante AR, è anche la verifica dell'integrità dei plichi;
- Ricevuta la documentazione da parte dell'Ufficio del RUP, Immediatamente dopo, il presidente della commissione stabilirà la data per la verifica, in seduta pubblica, della completezza documentale della BUSTA TECNICA. In prosecuzione o in altra data la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle istanze concorrenti presentate non escluse seguendo il criterio di valutazione stabilito, di cui al successivo articolo 9 e attribuendo i relativi punteggi. Le sedute della commissione, confluiranno in apposito verbale/i riservato/i;

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione giudicatrice valuterà le istanze pervenute secondo il criterio dell'offerta economicamente

Una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche, **ogni commissario** effettuerà:

- i **confronti a coppie** delle proposte dei concorrenti seguendo la **scala semantica** (*scala dei gradi di preferenza relativa valori da 1 a 6*) e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari di cui sopra;
- la somma dei gradi di preferenza da lui attribuiti ad ogni offerta;

quindi si procede:

- ad effettuare la media dei gradi di preferenza di tutti i commissari riguardanti quel determinato sub-criterio;
- si attribuisce il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto, attraverso un metodo oggettivo quale l'interpolazione lineare

$$\frac{y-y_1}{x-x_1} = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$$

dove

Y = valore tra 0 ed 1 da ricercare;

$y_1 = 0$;

$y_2 = 1$;

X = valore della media delle preferente riguardante un qualunque concorrente;

x_2 = valore massimo delle medie ottenute;

x_1 = valore minimo delle medie ottenute.

Per cui la relazione finale da utilizzare per l'interpolazione lineare è la seguente

$$y = y_1 + (x - x_1) * \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

- infine si passa ad attribuire il relativo punteggio con riferimento al peso stabilito dal Bando di Gara, secondo l'espressione analitica sopra riportata che per maggior chiarezza e semplicità, mantenendo lo stesso originario significato, può così trasformarsi:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots C_{ni} * P_n$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_{a1} = peso criterio di valutazione a₁;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

I CRITERI STABILITI nel presente bando sono i seguenti:

- ✓ **CRITERIO 1** – quantità e qualità dell'impatto estetico, valorizzazione dell'area con riferimento all'utilizzo di **materiali ecocompatibili** e funzionalizzati nonché rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione – **PUNTI (10)**;
- ✓ **CRITERIO 2** – maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale – **PUNTI (50) ripartiti secondo i sub criteri di seguito riportati**:
 - a. **sub criterio 2-a**: qualora i manufatti da installare, che a prescindere dovranno essere di facile amovibilità, siano provvisti di caratteristiche architettoniche in cui si evidenzino lo studio per renderli

coerenti sia al contesto in cui saranno ubicati sia alle indicazioni rivenienti dalle NTA di cui al PPTR approvato dalla Regione Puglia, giusta DGR del 16/02/2015, n. 176 - **Punti 10**;

- b. **sub-criterio 2-b**: impegno a commercializzare prodotti tipici locali rivenienti dalla tradizione - **Punti 10**;
- c. **sub-criterio 2-c**: facilitare l'utilizzo e l'accesso rispetto della normativa sull'**abbattimento delle barriere architettoniche** e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela (quali portatori di handicap, anziani e bambini) - **Punti 20**;
- d. **sub-criterio 2-d**: aver avuto precedenti esperienze nel settore somministrazione alimenti: - **Punti 10**
- ✓ **CRITERIO 3** – quantità e alla qualità agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, e all'utilizzo dei materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico, aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico) – **PUNTI (20)**;
- ✓ **CRITERIO 4** – finalizzato ai **servizi aggiuntivi**, quali aree destinate a parcheggi auto, installazione elementi di arredo urbano quali panchine, pensiline, opere d'arte, aiuole, fioriere, essenze arboree, illuminotecnica, ecc. – **PUNTI 20**;

- la concessione demaniale marittima verrà rilasciata al concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporrà di avvalersi di questa per uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del C.N.;
- l'assegnazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato ed avrà luogo anche in caso di una sola domanda valida;
- il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'assegnazione della concessione qualora nessuna proposta raggiunga il punteggio minimo di 60 PUNTI complessivi. In caso di parità di punteggio tra più istanti si procederà, tra questi, a licitazione privata in rialzo sul canone concessorio di cui al precedente art. 5, così come previsto all'art. 37 del Codice della Navigazione.

ART. 10 – CAUZIONE AI SENSI DELL'ART.17 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione del Codice di Navigazione, prima del rilascio della licenza di concessione dovrà essere corrisposta apposita cauzione.

In luogo della predetta cauzione può fare fede apposita polizza fideiussoria stipulata con un Istituto di Credito o Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di Categoria riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserite nell'apposito elenco da questi istituito.

In tali casi la polizza sottoscritta dal titolare regolarmente autorizzato dal rappresentante legale dell'Istituto/ Associazione a prestare cauzione, dovrà contenere espressamente la clausola di mancata escussione di cui all'art. 1944 comma 2 del Codice Civile.

L'ammontare della cauzione è stabilito nella misura pari al triplo del canone annuo di concessione.

Con l'atto o con la licenza di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL'ART.23 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice di Navigazione, il concessionario è

responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.

Il concessionario, con la sottoscrizione della licenza di concessione, assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione. Il concessionario dovrà presentare, al momento della stipula della concessione, la polizza assicurativa o bancaria per i danni che potranno essere cagionati nell'esercizio della concessione, secondo quanto previsto all'art. 23 del Regolamento di Esecuzione del Codice di Navigazione.

ART. 12 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve rispettare le condizioni, i limiti e gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, nonché le prescrizioni delle Ordinanze balneari emanate dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto di Molfetta. Il collegamento alle reti tecnologiche (acquedotto, energia elettrica, ecc.) dovrà avvenire a cura e spese del concessionario.

ART. 13 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per il rilascio della concessione dell'area demaniale marittima posta in gara, dovranno far pervenire la domanda, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Giovinazzo entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 18/05/2020** in apposito plico secondo le seguenti modalità:

- ✓ a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it
 - ✓ mediante consegna a mano;
 - ✓ con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale o di corriere;
 - non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda diverse da quanto previsto dal bando;
 - **farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo del Comune di Giovinazzo;**
 - resta inteso che il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile;
 - **dovranno presentare domanda di partecipazione con l'indicazione "imposta di bollo precedentemente evasa",** anche coloro che, a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico di preinformazione - manifestazione prot. n. 3021/2020 del 20/02/2020, **hanno già manifestato il proprio interesse all'iniziativa con apposita istanza;**
 - le offerte devono essere redatte in lingua italiana. La documentazione presentata in altra lingua deve essere corredata, a pena di esclusione, della traduzione giurata in lingua italiana;
 - il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: **"Bando per l'assegnazione di concessione demaniale marittima per commercio;**
 - qualora il partecipante sia già in possesso di altra c.d.m. (concessione demaniale marittima) sul territorio costiero di Giovinazzo deve, a pena di esclusione appositamente dichiararlo, fermo restando che non sono ammesse più di una concessione demaniale per ciascuna ditta sul territorio costiero di Giovinazzo. Inoltre, le eventuali candidature di raggruppamenti sotto qualsiasi forma, dovranno dichiarare attraverso il proprio legale rappresentante che al loro interno non vi sono soggetti titolari di altre concessioni demaniali nel territorio di Giovinazzo;
 - ogni domanda, a pena di esclusione, dovrà avere ad oggetto l'intero lotto messo a bando e pertanto non sono ammesse istanze per porzioni di lotti così come individuati dall'art. 2 del presente avviso pubblico;
- Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, non sarà ammessa la presentazione di domande/offerte sostitutive o integrative.

ART. 14 – DOCUMENTAZIONE DELLA BUSTA

La busta recante la scritta esterna **"Documentazione al bando per il rilascio di concessione di area demaniale**

marittima per commercio", dovrà contenere, a pena di esclusione, due BUSTE:

LA BUSTA AMMINISTRATIVA E LA BUSTA TECNICA. Nel caso di presentazione mediante pec, le due buste dovranno essere costituite, di fatto, da due cartelle informatiche zippate (file con estensione.zip o winrar). Nel caso di presentazione cartacea per inoltro a mano ovvero mediante A/R offerto dal servizio poste italiane o da altro gestore di servizi analoghi, la busta contenente le altre due buste (amministrativa e tecnica) dovrà essere sigillata.

La BUSTA AMMINISTRATIVA, dovrà contenere n. 1 copia dei seguenti documenti:

1. la domanda di partecipazione in bollo (secondo lo schema riportati tra gli allegati al presente bando), completa di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (cod. antimafia) dei requisiti di cui all'art. 4 del presente bando, datata e sottoscritta dalla persona fisica, dal titolare nel caso di impresa individuale o da persona munita dei poteri di rappresentanza legale negli altri casi nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento personale del soggetto, in corso di validità. Nel caso di persona fisica, dovranno essere indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del leale rappresentante.

Si precisa che coloro che, a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico di preinformazione - manifestazione prot. n. 3021/2020 del 20/02/2020, **hanno già manifestato il proprio interesse all'iniziativa, dovranno comunque presentare nuova istanza di partecipazione con l'indicazione "imposta di bollo precedentemente evasa";**

2. nel caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi già costituiti dovrà essere prodotto il mandato, conferito ai sensi di legge, all'impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'impresa capogruppo;
3. nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi non ancora costituiti, la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come capogruppo, la quale stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti;
4. dichiarazione del concessionario di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate e di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima;
5. impegno a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione e successivamente all'acquisizione dei pareri prescritti *ex lege*, il contratto di concessione nei termini e dalle condizioni indicati dal Comune e/o da disposizioni di legge;

LA BUSTA TECNICA DOVRA' CONTENERE UNA COPIA DEI SEGUENTI DOCUMENTI.

6. i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, proposte progettuali che evidenzino gli elementi caratterizzanti gli interventi da realizzare nelle aree demaniali messe a bando. **A tal proposito si invitano i concorrenti ed i loro tecnici a leggere con attenzione quanto di seguito riportato, in modo da produrre documenti chiari, leggibili e non interpretabili:**
 - a. modello D1 per richiesta nuova concessione demaniale da scaricare dal sito internet del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture secondo le disposizioni della Circolare n. 61 del 23 Luglio 2013;
 - b. planimetria in scala 1:200 con le indicazioni del lotto interessato dalla proposta di progetto con i manufatti da installare, la loro destinazione d'uso, i collegamenti con le reti di servizio e l'accessibilità all'area demaniale;

- c. progetto architettonico delle opere da realizzare sul lotto richiesto in concessione, in scala adeguata; gli elaborati grafici devono contenere: piante, prospetti e sezioni quotate e particolari di dettaglio in scala oltre a tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei parametri dimensionali, sarà obbligatoria una tavola specifica di dettaglio che illustri il sistema degli appoggi di base della struttura;
- d. asseverazioni e/o dichiarazioni del tecnico e del richiedente di rispetto a tutti i piani vigenti in materia urbanistica-edilizia, ambientale e paesaggistica;
- e. relazione tecnico-illustrativa firmata da un tecnico abilitato, contenente **in particolare**:
 1. l'oggetto della richiesta della concessione demaniale marittima con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare e indicazione di ogni tipo di vincolo eventualmente esistente;
 2. descrizione dell'intervento proposto sull'area demaniale che si intende ricevere in concessione, comprensivo degli interventi da realizzare coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti. Il tecnico incaricato della redazione provvederà ad asseverare che gli interventi siano classificati tra quelli "consentiti" ed "ammissibili" dalle NTA dello strumento urbanistico o degli strumenti sovraordinati vigenti;
 3. parametri normativi e tecnici in relazione alla tipologia di insediamento e delle opere previste;
 4. relazione tecnica degli interventi proposti;
 5. cronoprogramma relativo alla predisposizione e presentazione del progetto e alla realizzazione delle opere previste, in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;
 6. descrizione del sistema costruttivo e dei materiali e delle tecnologie che si intendono impiegare per limitare l'impatto ambientale, specificando i sistemi che si intendono usare per la facile removibilità delle strutture, al raggiungimento del sito sia in fase di esecuzione dei lavori che durante l'esercizio delle attività, ai sistemi per l'approvvigionamento idrico, alle tecnologie per lo smaltimento delle acque e dei rifiuti solidi e liquidi, all'impiego di fonti energetiche rinnovabili ed ogni altro particolare necessario a dimostrare la rispondenza dell'intervento alle Norme Tecniche del Piano;
 7. il rispetto delle norme relative al superamento delle barriere architettoniche;
 8. ogni altro elemento utile;
- f. relazioni specialistiche con riferimento ai vincoli gravanti sull'area demaniale marittima richiesta in concessione (compatibilità al PPTR, relazione idrogeomorfologica e geotecnica, etc...);
- g. piano di gestione economico-finanziario che specifichi le risorse finanziarie da investire:
 - per le unità di personale da assumere e loro mansioni;
 - per le modalità di gestione della concessione;
 - per tempi di realizzazione delle opere a farsi;
 - per i servizi offerti;
 - per gli ulteriori servizi offerti;
 - e per ogni altro elemento utile;
- h. planimetria della sistemazione dell'area in scala adeguata;
- i. rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- j. documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli manufatti (costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina (13 x 18), prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti, con relativa planimetria indicante i punti di ripresa fotografica e relativo fotoinserimento);
- k. planimetria catastale e planimetrie del complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico e ambientale insistenti sul lotto richiesto in concessione;
- l. elaborato grafico di dettaglio indicante gli elementi strutturali proposti, gli impianti tecnologici da

- installare con i relativi collegamenti alle reti pubbliche, etc;
- m. particolari costruttivi in scala adeguata;
 - n. indicazione dell'area a parcheggio per bici a servizio degli utenti utilizzatori dell'attività commerciale con esclusione dei parcheggi pubblici esistenti sulla strada pubblica;
 - o. computo metrico estimativo delle opere proposte in progetto. Alla quantità delle lavorazioni indicate nel computo metrico, sono da applicare i prezzi unitari dedotti da prezziario regionale vigente ed agli oneri di progettazione, i limiti di onorario riconosciuti dagli ordini professionali. Le singole voci dei costi inserite nel computo metrico dovranno essere coerenti con quanto indicato nel piano economico-finanziario presentato. Il tecnico incaricato della predisposizione della relazione tecnica assevera l'inerenza delle spese e la loro corrispondenza e coerenza con le voci del piano economico-finanziario, a suo volta asseverato dal professionista contabile.

ART. 15 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Il giorno 19/05/2020 alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Giovinazzo si darà inizio, in seduta pubblica, alle procedure di gara, secondo le modalità di seguito riportate:

- a. i componenti dell'ufficio del RUP, come indicato all'art. 8, procedono, in seduta pubblica alla verifica circa il possesso dei requisiti generali (BUSTA AMMINISTRATIVA) dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e da eventuali riscontri rilevabili. Di tale attività sarà redatto apposito verbale la cui approvazione confluirà in apposita determina dirigenziale. Compito dell'ufficio del RUP, nel caso la documentazione venga prodotta mediante AR, è anche la verifica dell'integrità dei plichi;
- b. il Presidente della Commissione giudicatrice, ricevute le risultanze dell'Ufficio del RUP (che in precedenza avrà esaminato la Busta "Documentazione AMMINISTRATIVA) provvederà, alla presenza di tutti i Commissari, alla verifica dell'integrità e della correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di cui all'art. 13 del presente bando;
- c. la Commissione aprirà in seduta pubblica la Busta "Documentazione TECNICA" al fine di verificare la regolarità, la correttezza e la completezza della documentazione, nel rispetto di quanto prescritto dal presente bando, sottoscrivendo tutti i documenti contenuti nel plico, nonché l'esterno delle buste e disponendo l'ammissione oppure l'esclusione dalla gara;
- d. la gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta alcuna offerta valida;

Espletata la fase di apertura delle buste ed ammesse le offerte regolari, si proseguirà procederà in seduta riservata alla valutazione della documentazione attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio di cui all'art. 9 del presente bando.

La Commissione redigerà la graduatoria finale, attribuendo, secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente bando, ad ogni singolo concorrente il relativo punteggio e provvedendo all'aggiudicazione.

In caso di parità di punteggio si procederà a licitazione privata ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Navigazione.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Giovinazzo sul sito internet dell'Ente: <http://www.comune.giovinazzo.ba.it>.

All'aggiudicazione farà seguito la verifica, da parte dell'Amministrazione, delle dichiarazioni e/o documenti presentati.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

La graduatoria avrà validità di due anni a decorrere dalla pubblicazione.

Eventuali rinvii di date, causati da situazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, saranno comunicate sul sito istituzionale del Comune e comunque affissi all'Albo Pretorio

ART. 16 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il suddetto bando, dovrà essere pubblicato per **35 (trentacinque) giorni consecutivi** all'albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Giovinazzo. Il bando viene inviato anche al Bollettino Ufficiale della regione Puglia(BURP) burp@pec.rupar.puglia.it, per la relativa pubblicazione.

I trentacinque giorni decorreranno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. Pertanto decorrenti dal 14 Aprile 2020 al 18 Maggio 2020.

ART. 17 – ACCESSO AGLI ATTI

- ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 l'accesso agli atti e differito in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi;
- per quanto qui non indicato, si rinvia espressamente al R.D. 827/1924, al D.Lgs. n. 50/2016, al Codice Civile, al Codice della Navigazione, ai regolamenti comunali

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, Geom Pasquale DEVIVO mail: pasquale.devivo@comune.giovinazzo.ba.it.

Art. 19 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- 1) Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di gara verrà data esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Giovinazzo <http://www.comune.giovinazzo.ba.it>;
- 2) la presentazione dell'offerta equivale ad esplicita accettazione di tutte le clausole e condizioni stabilite nel presente bando;

ART. 20 – NORME SULLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione comunale di Giovinazzo e che lo stesso trattamento viene effettuato nel rispetto della normativa medesima.

ART. 21 – PROCEDURE DI RICORSO

Avverso la presente potrà essere proposto ricorso, entro 60 gg. Dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg dalla pubblicazione stessa.

ART. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del presente procedimento di cui al presente bando è il Geom. Pasquale DEVIVO - Ufficio Demanio – Città di Giovinazzo- mail pasquale.devivo@comune.giovinazzo.ba.it.

Informazioni sul presente bando potranno richiedersi all'ufficio del responsabile del procedimento - dott.ssa Carmelinda DENINA – mail. carmela.denina@comune.giovinazzo.ba.it.

ART. 23 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

Prima della stipula della concessione, il progetto proposto dal vincitore sarà inviato all'Autorità Marittima per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 55 del CdN.

Allegati:

- Mod. 1 Fac-simile – istanza per gara di affidamento in concessione di area demaniale marittima – COMMERCIO;
- *allegato 31_01_00 planimetria con l'individuazione dell'area;*
- 31_02_00_foto_area_interessata;
- 31_03_00_estratto_SID.

Giovinazzo, 14/04/2020

Il Responsabile del settore
gestione del Territorio
(ing. Cesare TREMATORE)